

**ELENCO DEGLI ULTERIORI ATTI E PROVVEDIMENTI DELEGATI DAL DIRETTORIO
IN MATERIA DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
(delibera n. 310 del 7 luglio 2015)**

LEGENDA

Nel presente elenco sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

TUF	Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 “ <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF</i> ”
Circolare n. 269	Circolare della Banca d'Italia n. 269 del 7 maggio 2008 “ <i>Guida per l'attività di Vigilanza</i> ”
Servizio SIF	Servizio Supervisione intermediari finanziari
Capo del Dipartimento	Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia
FIA	OICR alternativo italiano
GEFIA sotto soglia	Gestori di FIA italiani riservati il cui valore totale dei beni gestiti non supera 100 milioni di euro ovvero 500 milioni se gli Oicr gestiti non fanno ricorso alla leva finanziaria e non consentono agli investitori di esercitare il diritto di rimborso per 5 anni dopo l'investimento iniziale (cfr. art. 35-undecies, TUF)
SREP	Processo di revisione e valutazione prudenziale (<i>Supervisory Review and Evaluation Process</i>) di cui alla Parte Prima, Sezione I, Capitolo II della Circolare n. 269

Laddove non diversamente specificato, le definizioni sono quelle del TUF



ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO
NELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Provvedimenti delegati		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
(num. ex Reg. 25.06.2008)	Soggetti, accesso al mercato e albi			
Fattispecie non censita ⁽¹⁾	Divieto di estendere la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio a nuove tipologie di OICR <i>[Divieto di istituire i nuovi OICR]</i>	le valutazioni attribuite all'intermediario negli ultimi due SREP si collochino nell'area dei giudizi di grave anomalia (punteggi 5 e 6), ovvero nel primo <i>step</i> dei giudizi sfavorevoli (punteggio 4) (*) purché, in quest'ultimo caso, le valutazioni di profilo relative ai rischi operativi e all'adeguatezza patrimoniale ricadano entrambe in area sfavorevole, in presenza di un indice di patrimonializzazione inferiore a 1,5	Congiuntamente Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento	Articolo 34, comma 3, TUF Provvedimento della Banca d'Italia 19.1.2015, Titolo II, Capitolo I, Sezione VIII; Circolare n. 269, Parte Prima, Sezione I, Capitolo II
(num. ex Reg. 25.06.2008)	Partecipazioni			
38 ^(1,2)	Nulla osta all'acquisto di partecipazioni qualificate in SGR, SICAV, SICAF <i>Rilascio dei nulla osta relativi all'acquisto di partecipazioni in gestori di OICVM e/o gestori di FIA sopra soglia.</i>	L'operazione non determini una modifica dell'assetto di controllo e la partecipazione acquisita non sia superiore al 30% del capitale della SGR, della SICAV o della SICAF	Congiuntamente Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento	Direttiva 2007/44/CE; Articolo 15, TUF; Provvedimento della Banca d'Italia 19.1.2015, Titolo IV, Capitolo I



ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO
NELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Provvedimenti delegati		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
38 (1,2)	Nulla osta all'acquisto di partecipazioni qualificate in SGR, SICAV, SICAF <i>Rilascio dei nulla osta relativi all'acquisto di partecipazioni in gestori di FIA sotto soglia e/o SICAV/SICAF a gestione esterna.</i>	L'operazione non determini una modifica dell'assetto di controllo e la partecipazione acquisita non sia superiore: a) al 30% del capitale della SGR ovvero della SICAV o della SICAF autogestite, <i>ovvero</i> b) al 50% del capitale della SICAV o della SICAF a gestione esterna	Congiuntamente Titolare della Divisione – Capo del Servizio SIF	Direttiva 2007/44/CE; Articolo 15, TUF; Provvedimento della Banca d'Italia 19.1.2015, Titolo IV, Capitolo I
38 (1,2)	Nulla osta all'acquisto di partecipazioni qualificate in SGR, SICAV, SICAF <i>Rilascio dei nulla osta relativi all'acquisto di partecipazioni in gestori di FIA sotto soglia e/o SICAV/SICAF a gestione esterna</i>	Ove non ricorrano le condizioni di cui ai punti a) e b) della precedente fattispecie, il soggetto acquirente sia sottoposto al controllo di Autorità di vigilanza italiane o estere ai sensi delle Direttive 2013/36/UE (CRD IV), 2011/61/UE (AIFMD), 2009/65/UE (UCITS IV), 2009/138/CE (Assicurazioni), 2014/50/UE (Fondi Pensione)	Congiuntamente Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento	Direttiva 2007/44/CE; Articolo 15, TUF; Provvedimento della Banca d'Italia 19.1.2015, Titolo IV, Capitolo I

**ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO
 NELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA**

Provvedimenti delegati		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
(num. ex Reg. 25.06.2008)	Apertura di succursali e prestazione di servizi			
Fattispecie non censita ⁽¹⁾	<p>Approvazione del regolamento dell'OICVM istituito in Italia da una società di gestione UE</p> <p><i>[Accoglimento dell'istanza]</i></p>	<p>1) il regolamento (o le modifiche del regolamento) dell'OICVM redatto seguendo lo schema "semplificato" preveda limitate differenze rispetto a quest'ultimo,</p> <p align="center"><i>ovvero</i></p> <p>2) il regolamento (o le modifiche del regolamento) dell'OICVM redatto senza seguire lo "schema semplificato" sia conforme a formulazioni adottate da altri operatori e già valutate positivamente dalla Banca d'Italia</p>	Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SIF	<p>Articolo 41-bis, comma 3, TUF; Provvedimento della Banca d'Italia 19.1.2015, Titolo VI, Capitolo IV, par. 3</p>
Fattispecie non censita ⁽¹⁾	<p>Approvazione del regolamento dell'OICVM istituito in Italia da una società di gestione UE</p> <p><i>[Rigetto dell'istanza]</i></p>	<p>sia verificata l'insussistenza di requisiti e condizioni di natura oggettiva richiesti dalla normativa primaria e secondaria in tema di gestione in Italia di OICVM (ad es. società di gestione UE non autorizzata a gestire nello stato di origine OICVM con caratteristiche analoghe)</p>	Congiuntamente Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento	<p>Articolo 41-bis, comma 3, TUF; Provvedimento della Banca d'Italia 19.1.2015, Titolo VI, Capitolo IV, par. 3</p>



ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO
NELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Provvedimenti delegati		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
Fattispecie non censita ⁽¹⁾	Approvazione del regolamento del FIA, e delle sue modifiche, istituito in Italia da un GEFIA UE <i>[Accoglimento dell'istanza]</i>	<u>FIA aperti</u> 1) il regolamento (o le modifiche del regolamento) del FIA redatto seguendo lo schema "semplificato" preveda limitate differenze rispetto a quest'ultimo, <i>ovvero</i> 2) il regolamento (o le modifiche del regolamento) del FIA redatto senza seguire lo "schema semplificato" sia conforme a formulazioni adottate da altri operatori e già valutate positivamente dalla Banca d'Italia <u>FIA chiusi</u> il regolamento del FIA e le relative modificazioni siano conformi a formulazioni adottate dalla medesima SGR o da altri operatori, e già valutate positivamente dalla Banca d'Italia <i>e</i> le modifiche siano richieste prima dell'avvio dell'operatività del FIA ovvero, anche successivamente, abbiano ricevuto l'approvazione dell'organo rappresentativo dei partecipanti (secondo quanto previsto da disposizioni normative o dal regolamento del fondo) o di tutti i partecipanti	Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SIF	Articolo 41-ter, comma 2, TUF; Provvedimento della Banca d'Italia 19.1.2015, Titolo VI, Capitolo IV, par. 4
Fattispecie non censita ⁽¹⁾	Approvazione del regolamento del FIA, e delle sue modifiche, istituito in Italia da un GEFIA UE <i>[Rigetto dell'istanza]</i>	sia verificata l'insussistenza di requisiti e condizioni di natura oggettiva richiesti dalla normativa primaria e secondaria in tema di gestione in Italia di FIA (ad es. GEFIA UE non autorizzato a gestire nello stato di origine FIA con caratteristiche analoghe)	Congiuntamente Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento	Articolo 41-ter, comma 2, TUF; Provvedimento della Banca d'Italia 19.1.2015, Titolo VI, Capitolo IV, par. 4



ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO
NELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Provvedimenti delegati		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
(num. ex Reg. 25.06.2008)	Fusioni, scissioni e cessioni			
83 ^(1,2)	Autorizzazione alla fusione o scissione tra SICAV, tra SICAF, tra SICAV e SICAF, tra SICAV o SICAF e fondi comuni <i>[Accoglimento dell'istanza]</i>	gli OICR oggetto di fusione o scissione abbiano caratteristiche operative omogenee	Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SIF	Articolo 40- <i>bis</i> , comma 1, TUF; Provvedimento della Banca d'Italia 19.1.2015, Titolo V, Capitolo V, Sezione III
83 ^(1,2)	Autorizzazione alla fusione o scissione tra SICAV, tra SICAF, tra SICAV e SICAF, tra SICAV o SICAF e fondi comuni <i>[Rigetto dell'istanza]</i>	Il rigetto dipenda dalla incompletezza dell'informativa ai partecipanti	Congiuntamente Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento	Articolo 40- <i>bis</i> , comma 1, TUF; Provvedimento della Banca d'Italia 19.1.2015, Titolo V, Capitolo V, Sezione III



ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO
NELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Provvedimenti delegati		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
(num. ex Reg. 25.06.2008)	Operatività			
Fattispecie non censita ⁽¹⁾	Divieto di esternalizzare funzioni aziendali operative essenziali o importanti o servizi <i>[Divieto di esternalizzare la funzione o il servizio]</i>	le valutazioni attribuite all'intermediario negli ultimi due SREP si collochino nell'area dei giudizi di grave anomalia (punteggi 5 e 6), ovvero nel primo <i>step</i> dei giudizi sfavorevoli (punteggio 4) (*) purché, in quest'ultimo caso, le valutazioni di profilo relative ai rischi operativi e all'adeguatezza patrimoniale ricadano entrambe in area sfavorevole, in presenza di un indice di patrimonializzazione inferiore a 1,5	Congiuntamente Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento	Articolo 6, comma 2- <i>bis</i> , lett. k), TUF; Provvedimento BI-Consob 29.10.2007, Parte 5, Titolo VI; Articoli 75-82, Regolamento delegato (UE) n. 231/2013; Circolare n. 269, Parte Prima, Sezione I, Capitolo II
Fattispecie non censita ⁽¹⁾	Divieto di affidare a terzi l'incarico di valutazione dei beni <i>[Divieto di affidare l'incarico]</i>	le valutazioni attribuite all'intermediario negli ultimi due SREP si collochino nell'area dei giudizi di grave anomalia (punteggi 5 e 6), ovvero nel primo <i>step</i> dei giudizi sfavorevoli (punteggio 4) (*) purché, in quest'ultimo caso, le valutazioni di profilo relative ai rischi operativi e all'adeguatezza patrimoniale ricadano entrambe in area sfavorevole, in presenza di un indice di patrimonializzazione inferiore a 1,5	Congiuntamente Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento	Articolo 6, comma 1, lett. c), n. 6), TUF; Provvedimento della Banca d'Italia 19.1.2015, Titolo V, Capitolo IV, Sezione II, par. 1.3; Circolare n. 269, Parte Prima, Sezione I, Capitolo II

**ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO
 NELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA**

Provvedimenti delegati		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
111 ^(1,2)	Autorizzazione alla fusione o scissione nazionale tra fondi comuni <i>[Accoglimento dell'istanza]</i>	la fusione o scissione avvenga tra fondi della medesima SGR o di SGR che hanno presentato contestualmente istanza di fusione o scissione societaria, valutata positivamente dalla Banca d'Italia <i>e</i> si tratti di fondi aventi caratteristiche omogenee o compatibili	Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SIF	Articolo 40- <i>bis</i> , comma 1, TUF; Provvedimento della Banca d'Italia 19.1.2015, Titolo V, Capitolo V, Sezione II
111 ^(1,2)	Autorizzazione alla fusione o scissione nazionale tra fondi comuni <i>[Rigetto dell'istanza]</i>	Il rigetto dipenda dalla incompletezza dell'informativa ai partecipanti	Congiuntamente Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento	Articolo 40- <i>bis</i> , comma 1, TUF; Provvedimento della Banca d'Italia 19.1.2015, Titolo V, Capitolo V, Sezione II
Fattispecie non censita ⁽¹⁾	Autorizzazione alla fusione comunitaria tra OICVM <i>[Accoglimento dell'istanza]</i>	la fusione avvenga tra OICVM del medesimo gestore o di gestori che hanno presentato contestualmente istanza di fusione societaria, valutata positivamente dalla Banca d'Italia <i>e</i> si tratti di OICVM aventi caratteristiche omogenee o compatibili	Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SIF	Articolo 40- <i>ter</i> , comma 2, TUF; Provvedimento della Banca d'Italia 19.1.2015, Titolo V, Capitolo V, Sezione IV
Fattispecie non censita ⁽¹⁾	Autorizzazione alla fusione comunitaria tra OICVM <i>[Rigetto dell'istanza]</i>	1) il rigetto dipenda dalla incompletezza dell'informativa ai partecipanti <i>ovvero</i> 2) l'OICVM ricevente non sia autorizzato a commercializzare le proprie parti in tutti gli Stati comunitari in cui l'OICVM oggetto di fusione è autorizzato a commercializzare le proprie parti <i>ovvero</i> 3) l'autorità competente dell'OICVM ricevente abbia richiesto al gestore di quest'ultimo di modificare l'informativa fornita ai partecipanti	Congiuntamente Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento	Articolo 40- <i>ter</i> , comma 2, TUF; Provvedimento della Banca d'Italia 19.1.2015, Titolo V, Capitolo V, Sezione IV



ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO
NELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Provvedimenti delegati		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
Fattispecie non censita ⁽¹⁾	Autorizzazione all'investimento di un OICR <i>feeder</i> in un OICR <i>master</i> relativo a una struttura <i>master-feeder</i> di OICVM [Accoglimento dell'istanza]	1) il regolamento (o le modifiche del regolamento) dell'OICR <i>feeder</i> redatto seguendo lo schema "semplificato" preveda limitate differenze rispetto a quest'ultimo, <i>ovvero</i> 2) il regolamento (o le modifiche del regolamento) dell'OICR <i>feeder</i> redatto senza seguire lo "schema semplificato" sia conforme a formulazioni adottate da altri operatori e già valutate positivamente dalla Banca d'Italia	Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SIF	Articolo 40, comma 1, TUF; Provvedimento della Banca d'Italia 19.1.2015, Titolo V, Capitolo VI, Sezione III
Fattispecie non censita ⁽¹⁾	Autorizzazione all'investimento di un OICR <i>feeder</i> in un OICR <i>master</i> relativo a una struttura <i>master-feeder</i> di OICVM [Rigetto dell'istanza]	gli accordi tra i gestori, i depositari e i revisori legali degli OICR facenti parte della struttura <i>master-feeder</i> previsti dalla normativa non risultino perfezionati o non contengano gli elementi richiesti dalle norme	Congiuntamente Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento	Articolo 40, comma 1, TUF; Provvedimento della Banca d'Italia 19.1.2015, Titolo V, Capitolo VI, Sezione III
Fattispecie non censita ⁽¹⁾	Autorizzazione all'investimento di un OICR <i>feeder</i> in un OICR <i>master</i> relativo a una struttura <i>master-feeder</i> di FIA [Accoglimento dell'istanza]	<u>FIA feeder aperti</u> 1) il regolamento (o le modifiche del regolamento) dell'OICR <i>feeder</i> redatto seguendo lo schema "semplificato" preveda limitate differenze rispetto a quest'ultimo, <i>ovvero</i> 2) il regolamento (o le modifiche del regolamento) dell'OICR <i>feeder</i> redatto senza seguire lo "schema semplificato" sia conforme a formulazioni adottate da altri operatori e già valutate positivamente dalla Banca d'Italia <u>FIA feeder chiusi</u> il regolamento dell'OICR <i>feeder</i> e le relative modificazioni siano conformi a formulazioni adottate dalla medesima SGR o da altri operatori e già valutate positivamente dalla Banca d'Italia	Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SIF	Articolo 40, comma 1, TUF; Provvedimento della Banca d'Italia 19.1.2015, Titolo V, Capitolo VI, Sezione IV



ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO
NELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Provvedimenti delegati		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
Fattispecie non censita ⁽¹⁾	Autorizzazione all'investimento di un OICR <i>feeder</i> in un OICR <i>master</i> relativo a una struttura <i>master-feeder</i> di FIA [Rigetto dell'istanza]	gli accordi tra i gestori, i depositari e i revisori legali degli OICR facenti parte della struttura <i>master-feeder</i> previsti dalla normativa non risultino perfezionati o non contengano gli elementi richiesti dalle norme	Congiuntamente Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento	Articolo 40, comma 1, TUF; Provvedimento della Banca d'Italia 19.1.2015, Titolo V, Capitolo VI, Sezione IV

**ELENCO DELLE DELEGHE DELLE FASI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO
 NELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA**

Fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia delegate		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
(num. ex Reg. 25.06.2008)	Apertura di succursali e prestazione di servizi			
Fattispecie non censita (1)	Rilascio dell'intesa alla Consob sulla commercializzazione in Italia o in altro Stato UE di FIA italiani riservati e FIA UE da parte di SGR, SICAV o SICAF <i>[Intesa sull'accoglimento dell'istanza]</i>	1) la valutazione complessiva attribuita all'intermediario nell'ultimo SREP si collochi nell'area dei giudizi favorevoli (punteggi da 1 a 3) ovvero nel primo <i>step</i> dei giudizi sfavorevoli (punteggio 4) (*) salvo che, in quest'ultimo caso, le valutazioni di profilo relative ai rischi operativi e all'adeguatezza patrimoniale ricadano entrambe in area sfavorevole, in presenza di un indice di patrimonializzazione inferiore a 1,5, <i>e</i> 2) la SGR già gestisca OICR della medesima specie di quelli oggetto di notifica, ovvero la stessa abbia comunicato l'intenzione di commercializzare detti OICR nell'ultimo piano annuale recante le tipologie di fondi da istituire	Congiuntamente, Titolare della Divisione - Capo del Servizio SIF	Articolo 43, TUF; Articoli 28-bis e 28-ter, Delibera Consob 14.5.1999, n. 11971; Protocollo d'intesa Banca d'Italia-Consob del 31.10.2007; Circolare n. 269, Parte Prima, Sezione I, Capitolo II.
Fattispecie non censita (1)	Rilascio dell'intesa alla Consob sulla commercializzazione in Italia o in altro Stato UE di FIA italiani riservati e FIA UE da parte di SGR, SICAV o SICAF <i>[Intesa sul rigetto dell'istanza]</i>	la valutazione attribuita all'intermediario nell'ultimo SREP si collochi nell'area dei giudizi di grave anomalia (punteggi 5 e 6), ovvero nel primo <i>step</i> dei giudizi sfavorevoli (punteggio 4) (*) purché, in quest'ultimo caso, le valutazioni di profilo relative ai rischi operativi e all'adeguatezza patrimoniale ricadano entrambe in area sfavorevole, in presenza di un indice di patrimonializzazione inferiore a 1,5	Congiuntamente, Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento	Articolo 43, TUF; Articoli 28-bis e 28-ter, Delibera Consob 14.5.1999, n. 11971; Protocollo d'intesa Banca d'Italia-Consob del 31.10.2007; Circolare n. 269, Parte Prima, Sezione I, Capitolo II



ELENCO DELLE DELEGHE DELLE FASI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO
NELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia delegate		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
Fattispecie non censita (1)	<p>Divieto di modifiche rilevanti delle informazioni e dei documenti trasmessi con la lettera di notifica relativa alla commercializzazione in Italia o in altro Stato UE di FIA italiani riservati e FIA UE da parte di SGR, SICAV o SICAF</p> <p><i>[Divieto della modifica]</i></p>	<p>le modifiche rilevanti impattino profili sui quali la Banca d'Italia esprime l'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 43, comma 4 del TUF (programma di attività, regolamento o statuto del FIA, adeguatezza del gestore, ecc). e</p> <p>la valutazione attribuita all'intermediario nell'ultimo SREP si collochi nell'area dei giudizi di grave anomalia (punteggi 5 e 6), ovvero nel primo <i>step</i> dei giudizi sfavorevoli (punteggio 4) (*) purché, in quest'ultimo caso, le valutazioni di profilo relative ai rischi operativi e all'adeguatezza patrimoniale ricadano entrambe in area sfavorevole, in presenza di un indice di patrimonializzazione inferiore a 1,5.</p>	<p>Congiuntamente, Titolare della Divisione - Capo del Servizio SIF</p>	<p>Articolo 43, TUF; Articoli 28-<i>bis</i> e 28-<i>ter</i>, Delibera Consob 14.5.1999, n. 11971; Protocollo d'intesa Banca d'Italia-Consob del 31.10.2007; Circolare n. 269, Parte Prima, Sezione I, Capitolo II.</p>
Fattispecie non censita (1)	<p>Rilascio dell'intesa alla Consob sulla commercializzazione in Italia di FIA UE non riservati da parte di SGR, SICAV o SICAF e di GEFIA UE</p> <p><i>[Intesa sull'accoglimento dell'istanza]</i></p>	<p>il regolamento o lo statuto del FIA UE (o il documento equivalente) sia conforme a formulazioni adottate dalla medesima SGR o da altri operatori e già valutate positivamente dalla Banca d'Italia</p>	<p>Congiuntamente, Titolare della Divisione - Capo del Servizio SIF</p>	<p>Articolo 44, comma 5, TUF; Articoli 28-<i>octies</i> e 28-<i>novies</i>, Delibera Consob 14.5.1999, n. 11971; Protocollo d'intesa Banca d'Italia-Consob del 31.10.2007</p>

**ELENCO DELLE DELEGHE DELLE FASI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO
NELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA**

Fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia delegate		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
Fattispecie non censita (1)	Rilascio dell'intesa alla Consob sulla commercializzazione in Italia di FIA UE non riservati da parte di SGR, SICAV o SICAF e di GEFIA UE <i>[Intesa sul rigetto dell'istanza]</i>	non siano rispettati i requisiti e le condizioni di natura oggettiva previsti dalla normativa nazionale per i fondi della medesima categoria (relativi, ad es., alla forma chiusa o aperta del fondo, ai limiti di concentrazione dei rischi e di leva finanziaria, ecc.)	Congiuntamente, Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento	Articolo 44, comma 5, TUF; Articoli 28- <i>octies</i> e 28- <i>novies</i> , Delibera Consob 14.5.1999, n. 11971; Protocollo d'intesa Banca d'Italia-Consob del 31.10.2007
Fattispecie non censita (1)	Rilascio dell'intesa alla Consob sulle modifiche rilevanti delle informazioni e dei documenti trasmessi con l'istanza di autorizzazione per la commercializzazione in Italia di FIA UE non riservati da parte di SGR, SICAV o SICAF e di GEFIA UE <i>[Intesa sull'autorizzazione della modifica]</i>	le modifiche allo schema di funzionamento del FIA siano conformi a formulazioni adottate dalla medesima SGR o da altri operatori e già valutate positivamente dalla Banca d'Italia	Congiuntamente, Titolare della Divisione - Capo del Servizio SIF	Articolo 44, comma 5, TUF; Articoli 28- <i>octies</i> e 28- <i>novies</i> , Delibera Consob 14.5.1999, n. 11971; Protocollo d'intesa Banca d'Italia-Consob del 31.10.2007

**ELENCO DELLE DELEGHE DELLE FASI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO
 NELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA**

Fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia delegate	a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
Fattispecie non censita (1) Rilascio dell'intesa alla Consob sulle modifiche rilevanti delle informazioni e dei documenti trasmessi con l'istanza di autorizzazione per la commercializzazione in Italia di FIA UE non riservati da parte di SGR, SICAV o SICAF e di GEFIA UE <i>[Intesa sul divieto della modifica]</i>	non siano più rispettati i requisiti e le condizioni di natura oggettiva previsti dalla normativa nazionale per i fondi della medesima categoria (relativi, ad es., alla forma chiusa o aperta del fondo, ai limiti di concentrazione dei rischi e di leva finanziaria, ecc.)	Congiuntamente, Capo del Servizio SIF – Capo del Dipartimento	Articolo 44, comma 5, TUF; Articoli 28- <i>octies</i> e 28- <i>novies</i> , Delibera Consob 14.5.1999, n. 11971; Protocollo d'intesa Banca d'Italia-Consob del 31.10.2007

La competenza per l'assunzione degli atti di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-*bis* della legge 241/1990 è attribuita, nel caso di provvedimenti di rigetto già delegati dal Direttorio, agli stessi soggetti delegati, con i medesimi limiti.

NOTE

(*) Poiché dallo SREP riferito al 31.12.2014, la scala delle valutazioni passa da 6 a 4 livelli, ogni volta che vengono considerate – ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti – valutazioni SREP successive al 30.06.2014, il riferimento ai punteggi deve intendersi adottato dalla Banca d'Italia come segue:

- i riferimenti ai punteggi 1 e 2 sono sostituiti da quello al punteggio 1;
- il riferimento al punteggio 3 è sostituito da quello al punteggio 2;
- il riferimento al punteggio 4 è sostituito da quello del punteggio 3;
- i riferimenti ai punteggi 5 e 6 sono sostituiti da quello al punteggio 4.

(1) Gli intermediari individuano le unità organizzative responsabili dei procedimenti applicando i criteri stabiliti nel paragrafo 1 del Provvedimento del 21 gennaio 2014 e successive modificazioni e integrazioni; tali criteri sono validi sia per i procedimenti amministrativi censiti nel Regolamento del 25 giugno 2008 sia per quelli introdotti successivamente. L'unità organizzativa responsabile dei procedimenti della Parte Seconda è quella che esercita la vigilanza sul soggetto interessato.

(2) La/le fattispecie oggetto di delega sostituisce/sostituiscono ovvero modifica/modificano quella/quelle di pari numero già delegata/e dal Direttorio con delibera n. 99 del 10 febbraio 2009.